

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI SIENA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione  
per pubblici proclami**

**PER**

**MONTEBOVE Fabio**, nato a Città della Pieve (PG) il 15.07.1979 e residente in Chiusi (SI), Via Pico della Mirandola n. 2, C.F.: MNTFBA79L15C744W, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Toscana – Ambito Territoriale per la provincia di Siena**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*; con sede in Siena, Piazza Matteotti n. 30;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

### **NONCHE'**

- nei confronti dei docenti inseriti nella II<sup>^</sup> fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III<sup>^</sup> fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la classe di concorso A019 - *filosofia e storia*- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 e pubblicate dall'ATP di Siena

**-controinteressati-**

### **OGGETTO**

Riconoscimento e assegnazione del punteggio, per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatorio nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, Graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso A019 e pubblicate dall'ATP di Siena

^^^^

### **FATTO**

- Il sig. Montebove Fabio è inserito nella II<sup>^</sup> fascia delle GPS e III<sup>^</sup> delle GI -*classe di concorso A019*- giusta sua domanda di aggiornamento del 29.05.2022, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);



- con decreto del 01.08.2022, prot. n. 0003511 (*cfr. all. n. 2*) il Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena pubblicava le graduatorie GPS definitive del personale docente ove al sig. Montebove Fabio veniva assegnato il seguente punteggio, giusta scheda di valutazione titoli e graduatoria definitiva allegata (*cfr. all. nn. 3 e 4*):

-Classe di concorso A019 - *filosofia e storia*:-

Punteggio Totale	40,00
------------------	-------

- il sig. Montebove Fabio è in possesso del titolo di servizio per aver svolto il servizio di leva militare obbligatoria dal 16.07.2003 al 12.05.2004, (*cfr. all. n. 5*), ossia prima della L. n. 226/2004 abolitiva dell'obbligo;

- l'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6 prevede che il servizio di leva obbligatorio è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina (*cfr. all. n. 6*);

- la normativa di rango primario riconosce, invece, la valutazione a tutti gli effetti del servizio di leva e la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei docenti al punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina (*Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894*).

- cosicché, il sig. Montebove Fabio, in data 31.07.2023, inoltrava a mezzo PEC all'ATP di Siena la richiesta, rimasta inevasa, di assegnazione di 12 punti per la classe di concorso A019 (*cfr. all. n. 7*);

- la mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente che viene privata della



migliore collocazione in seno alle graduatorie, venendo, così, pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Montebove Fabio agisce in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatoria e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente -GPS, GI, pubblicate dall'ATP di Siena (valide per il biennio 2022/2024), per le seguenti ragioni in

### **DIRITTO**

#### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'OM n. 112/2022 che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego.



Appare evidente che parte ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

È granitica la giurisprudenza della Suprema Corte che ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

^^^^

**2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.  
Violazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010.  
Violazione del DM n. 201 del 25.05.2000.**

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

Tale disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo*



*di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

L’inciso “*valido a tutti gli effetti*” è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, se prestato in costanza di impiego o meno.

L’amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo.

Sul punto, infatti, l’Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che “*l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa*” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall’art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente “*Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo*”.

Non solo, ma anche l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, rubricato “*valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*” stabilisce al comma 1 che “*i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*” ed al comma 2 che “*ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di*



**tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.**

L’art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010 va letto in combinato disposto con gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l’effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Il predetto art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come confermato dalla Suprema Corte, giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve “(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

La portata assolutamente generale dell’art. 485 D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *”latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò *“(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si*



*trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (....)”* (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Lo stesso DM n. 201 del 25 maggio 2000 “*Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, riconosce valore al servizio militare (o assimilato) e all’allegato A, Punto E n. 10, stabilisce che esso è valutato “*come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie*” (cfr. all. n. 8), mentre, sempre al Punto E n. 1 precisa che il servizio di prima fascia è il servizio specifico valutato 12 punti.

Anche l’O.M. n. 112/2022 all’Allegato A/4, Punto C1, attribuisce per il servizio specifico 12 punti in ragione d’anno.

La giurisprudenza di merito è granitica nell’assegnare 12 punti nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare (e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile) anche se prestato non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 (cfr. all. n. 9) ha affermato che “*va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011*” (cfr. anche all. n. 10 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018) (cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di





*Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).*

Nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce validità al titolo di servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina, il Ministero rifiuta di conformarsi anche se l'adeguamento non implica alcuna conseguenza sul piano erariale.

^^^^

**3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 *septies*, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.**

L'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente, che non riconoscevano la validità del predetto servizio svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant'è che si palesa la nullità ex art. 21 *septies* L. 241/90 dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato.

Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che “*nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento*



giudiziale” (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

^^^^

Per le prefate considerazioni, il sig. Montebove Fabio ha diritto al riconoscimento e all’assegnazione in seno alle GPS e alle GI di aggiuntivi 12 punti per la classe A019, giusta specifica scelta dall’interessato per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatorio svolto dal ricorrente, come di seguito specificato:

**-per la classe di concorso A019 -filosofia e storia-:**

Punti già assegnati in graduatoria	40,00 +
Punti da aggiungere per il titolo di servizio militare di leva	12,00 =
Punti totali	<b><u>52,00</u></b>

^^^^

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’A.T.P. di Siena qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MI.



Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MI.

^^^^



Per le suesposte ragioni, il sig. Montebove Fabio, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:  
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI;
- per i motivi dedotti in narrativa:
- riconoscere la validità del titolo di servizio civile di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 16.07.2003 al 12.05.2004;
- riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso A019 delle GPS pubblicate dall'ATP di Siena, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 52,00;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del CU, ridotto alla metà, per € 259,00.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento graduatorie del personale docente-prot. n. 760496 del 29.05.2022;
  - 2) decreto del 01.08.2022, prot. n. 0003511 di pubblicazione delle graduatorie definitive GPS e GI del personale docente;
  - 3) graduatorie definitive;
  - 4) scheda visualizzazione dati graduatoria;
  - 5) foglio di congedo illimitato;
  - 6) O.M. n. 112/2022 con allegati;
  - 7) diffida e contestuale messa in mora all'ATP di Siena, unitamente a ricevute di consegna;
  - 8) DM n. 201 del 25 maggio 2000;
  - 9) sentenza Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro- n. 900/14 del 27.05.2014;
  - 10) sentenza Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- n. 13889/18 del 05.07.2018;
  - 11) Sentenza C.A Roma n. 1350\_20 del 30.06.20;
  - 12) titoli di studio.
- S. Mango d'Aquino, addì 11.09.2023

-avv. Mario Chieffallo-

